PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 24

Agevolazioni fiscali per i finanziamenti

Ai finanziamenti di cui al presente capo sono applicabili le norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Le spese per il funzionamento del Comitato, di cui al precedente art. 21, sono equiparate alle altre spese di cui all'art. 11 del precitato decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto sono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di cui alla presente legge, nonche' agli atti di pubblicita' dell'ipoteca sulla nave.

Versione in vigore dal 23 marzo 1949, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 8 marzo 1949, n. 75
Capo	IV — Finanziamenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-della-industria-delle-costruzioni-navali-e/art-24-agevolazioni-fiscali-per-i-finanziamenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it